

OGGETTO: **DECRETI «RILANCIO» E «CURA ITALIA»**
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – MODIFICHE TEMPORANEE PER
PROROGHE E RINNOVI

In conseguenza del succedersi di numerosi provvedimenti collegati alla pandemia da COVID-19, nello spazio di 20 giorni - dal 30 aprile al 19 maggio 2020 - la disciplina in materia di proroghe e rinnovi (*) dei contratti a tempo determinato, di cui al d.lgs. 81/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16, 17 e 23 del 2018; CONFIMI RAVENNA NEWS 14 e 15 del 2015), ha subito due significative modifiche, ancorché di durata temporanea.

In particolare:

- A)** l'art. 19-bis del d.l. (decreto «cura Italia») 18/2020, inserito in occasione della sua conversione dalla legge 27/2020, in vigore dal 30 aprile scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020), ha disposto che, **in deroga** alle previsioni di cui agli art. 20, comma 1, lett. c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 81/2015, **durante il periodo interessato dal ricorso agli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19”** (a oggi, pertanto, al massimo fino al 31 ottobre 2020 - da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2020):
- è consentito prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Poiché il legislatore ha utilizzato espressamente i termini “proroga” e “rinnovo” ne deriva (a parere di chi scrive, ché il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla data di chiusura del presente Notiziario, non ha ancora diramato alcun chiarimento in merito) che **il lavoratore deve essere occupato/deve essere già stato occupato presso il medesimo datore di lavoro con contratto a tempo determinato**. Continua invece a essere vietata l'instaurazione di un (nuovo) rapporto a tempo determinato con una persona che non abbia già avuto un contratto a termine con lo stesso datore di lavoro, tranne il caso in cui venga assunta per svolgere mansioni diverse da quelle dei lavoratori interessati dal ricorso all'ammortizzatore sociale (d.lgs. n. 81/2015, art. 20);
 - in caso di rinnovo è lecito non osservare gli intervalli minimi (**) (cd “stop and go”) tra la scadenza del primo e l'inizio del secondo contratto;
- B)** l'art. 93 del decreto-legge («rilancio») 19/05/2020, 34, vigente dal 19 maggio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27 e 29 del 2020) ha invece previsto che, in deroga all'art. 21 del d.lgs. 81/2015, “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è possibile **rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti** di lavoro

(*) La “proroga” consiste nel prolungamento della durata degli effetti del contratto a tempo determinato, tramite l'estensione del termine finale. Con “rinnovo” si intende, invece, la riassunzione del lavoratore con un nuovo contratto a termine dopo la scadenza di quello precedente.

(**) Qualora la durata complessiva del rapporto cessato sia fino a sei mesi, l'intervallo è pari a dieci giorni di calendario; qualora, invece, la durata complessiva del rapporto cessato sia superiore a sei mesi, l'intervallo è pari a venti giorni di calendario (art. 21, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2015).

subordinato a tempo determinato **in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni** (le cd causali, introdotte dal decreto-legge «dignità» 12/07/18, n. 87 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 16, 17 e 23 del 2018) di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, ovvero: esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Giova sottolineare che:

- la disposizione derogatoria è applicabile **solo** ai contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio scorso, e questo porta a ritenere che proroga e rinnovo (che non necessitano di condizioni/causali) sono leciti solo tra Parti – azienda e dipendente – che in tale data avevano in corso un rapporto di lavoro;
- a seguito della proroga o del rinnovo, **la durata del contratto a termine non potrà comunque eccedere il giorno (domenica) 30 agosto 2020** (“precisazione” presente nel documento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 maggio 2020, pubblicato in un'altra parte di questo Notiziario).